





Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta - Ostellato - Portomaggiore Provincia di Ferrara

NR 43 del 29/7/2021 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO

Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie sottoscritto il 09/05/2019

L'anno 2021 e questo dì 29 del mese di luglio, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunita alle ore 20:00 la Giunta dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, con modalità "a distanza", in videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell'art. 73 DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, e del decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 01.04.2020.

La presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante.

La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale dell'Unione.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
- Baldini Andrea - Rossi Elena - Minarelli Nicola	

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.

Presiede Andrea Baldini - Presidente dell'Unione

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che con deliberazione G.U. n. 36 del 14.06.2018 è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL FL 21.05.2018, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, designando i componenti come segue:

- presidente Segretario Generale dell'ente
- componenti tutti i dirigenti dell'Unione:
 - dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG;
 - dirigente del Settore Programmazione Territoriale;
 - dirigente del Settore Finanze;
 - dirigente del Settore Servizio SIA;
 - dirigente del Settore Servizio SUAP;
 - dirigente del Corpo di Polizia Locale;

VISTI l'art. 40 comma 3-bis, 3-ter, 3-quinquies e 3-sexies e l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni i quali recitano:

- comma 3-bis "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";
- comma 3-ter "Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.";
- comma 3-quinquies "La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

......omissis......Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate.....omissis";

- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

VISTI:

- il C.C.N.L 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni Autonomie Locali";
- il C.C.N.L. 01.04.99 relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/1999 del personale del medesimo comparto, ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- il C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell'01.04.99, sottoscritto in data 14.09.2000;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 05/10/2001;
- il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 22/01/2004;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09/05/2006;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2006/2007 sottoscritto il 11/04/2008;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/07/2009;

VISTO il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018;

VISTI in particolare gli artt. 7 e 8 del CCNL Comparto FL 21.05.2018 che specificano rispettivamente le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singolo ente e i tempi e le procedure per la stipulazione dei CCI;

VISTO in particolare l'art. 67 del CCNL FL del 21.5.2018 il quale ai commi 3 lettera h, 4 e 6 testualmente recita:

- "3 . Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
- ...omissis....h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4...omissis...;
- **4**. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza...omissis...;
- **6**. Gli enti <u>possono stanziare le risorse</u> di cui al comma 3 lett. h), i) <u>nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.</u> In ogni caso,

ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni...omissis....".

VISTO altresì l'art. 68 del medesimo contratto il quale disciplina l'utilizzo del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente suddiviso in due tipologie:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2);
- Quota variabile (art. 67, comma 3);

PRESO ATTO:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2 *bis*, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (*una tantum*) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- che successivamente l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 ha previsto testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

 che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

VISTI:

l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il D.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni." Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

RISCONTRATO che l'art. 33, *comma 2*, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020 nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08/06/2020), è applicabile solo ai Comuni e non alle Unioni;

DATO ATTO che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate ed allo stanziamento per le posizioni organizzative a decorrere dall'anno 2020, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è pari a € **369.031,66**, come indicato nella determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 84 del 04.03.2021;

DATO ATTO che il 09/05/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2019/2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

DATO ATTO che con deliberazione **G.U. n. 18 del 07/04/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state impartite linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per giungere alla sottoscrizione dell'Accordo di negoziazione annuale di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 per l'anno 2021, per il personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie, di seguito testualmente riportate:

- il finanziamento dell'incremento di cui all'art. 70 sexies del CCNL 21.05.2018 relative al trascinamento dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito all'Unione (al netto delle decurtazioni per il trasferimento del personale del Servizio Minori all'ASP Eppi Manica Salvatori) relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 date le disponibilità di Bilancio, ritenendo tali risorse, fondamentali per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della Performance dell'ente, tenuto conto del rispetto delle condizioni previste dall'art. 40, comma 3-quinques del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 67, comma 6, del CCNL FL del 21.5.2018, quota pari a € 19.249,39, che al netto delle decurtazioni per il trasferimento del personale del Servizio Minori all'ASP Eppi Manica Salvatori ammonta per il 2020 a complessivi €. 16.951,14;
- che le risorse suindicate siano destinate all'incentivazione della performance di cui agli art. 68, c 2, let. a) e b) e art. 69 del CCNL 21.05.2018;
- il finanziamento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018, importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- di giungere alla sottoscrizione di un accordo di negoziazione annuale che aggiorni i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) dell'art. 7, comma 4 CCNL FL del 21.05.2018;
- l'effettuazione di nuove progressioni orizzontali per l'anno 2021 con decorrenza dal 01/01/2021 per un importo non superiore a €. 11.300,00 in base alla metodologia vigente, cercando di valorizzare maggiormente le categorie in cui è presente un numero ridotto di dipendenti e per le quali risulta meno probabile l'accesso ad una progressione;
- disponibilità a riconoscere l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato dal servizio gestione

risorse umane in € 2.674,00 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- di confermare per il 2021 la quantificazione del fondo individuale di previdenzaassistenza per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale <u>non dirigente</u>, anno 2020, ai sensi dell'articolo 208, comma 2, lett. a) del D.Lgs.285/1992 ss.mm.ii.;
- di alimentare il fondo 2021 con le risorse variabili di cui all'art. 67 c. 3 lett. i) del CCNL 21.05.2018, essendo rispettate le condizioni previste dall'art. 40, comma 3-quinques del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 67, comma 5 e 6, del CCNL FL del 21.5.2018, fino alla concorrenza dei limiti di cui al menzionato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 relativo alle risorse del salario accessorio destinate al personale non dirigente pari a €. 369.031,66 come definito con la determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 84 del 04/03/2021, al fine di:
 - di incentivare gli obiettivi trasversali di particolare rilievo dell'ente in base alla vigente metodologia di misurazione e valutazione della performance, che si intendono contemplare in modo preciso nel piano performance 2021/2023 annualità 2021, di imminente approvazione, in relazione alle nuove azioni anti degrado da attuare sul territorio e alla riorganizzazione del servizio tributi, per un importo pari a € 10.000,00 derivante dall'applicazione degli artt. 15 comma 7 e 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018;
 - di fronteggiare come per gli anni passati i maggiori costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, fino alla concorrenza del limite del salario accessorio per il personale non dirigente;

DATO ATTO altresì che con la medesima deliberazione si è ritenuto:

- di stabilire per il solo anno 2021, di ridurre le risorse del Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 10.000,00, stante il risparmio certo derivante dalla temporanea non attribuzione dell'incarico delle posizioni organizzative n.2 e n.3 in attesa del concretizzarsi di nuove scelte in merito all'organizzazione dei servizi, rideterminando le stesse in complessivi € 58.000,00;
- di dare atto che la suindicata riduzione del Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 10.000,00, ai sensi degli artt. 15 comma 7 e 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018, determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo Risorse Decentrate, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018;
- che la quantificazione esatta del fondo risorse decentrate 2021 ai sensi del nuovo art.
 67 del CCNL FL 21/05/2018 è rimessa al Servizio Risorse Umane dell'Unione, in base agli indirizzi definiti dalla deliberazione stessa;

RILEVATO che il Fondo delle risorse decentrate dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2021, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili fornite con deliberazione di G.U. n. 18 del 07/04/2021, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi € 324.460,30 con determinazione n. 285 del 26.06.2021;

RILEVATO che lo stanziamento per la retribuzione di Posizione di risultato delle pozioni organizzative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2021, tenuto conto della riduzione stabilita per il solo anno 2021 con la deliberazione di G.U. n. 18 del 07/04/2021 e dell'incremento di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, è quantificato in complessivi € 58.142,02;

DATO ATTO che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, di complessivi € 324.460,30=, risulta così suddiviso:

- **Quota stabile** (art. 67, commi 1 e 2) pari a € **284.456,55**=
- **Quota variabile** (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € **40.003,75**=

EVIDENZIATO che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € 1.392,66 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il trascinamento dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito in Unione relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 quantificata in complessivi € 19.249,39, (di cui € 17.879,33 relativi ai trasferimenti iniziali del 2015 ed €. 1.370,06 relativi ai trasferimenti dal 2020) che al netto delle decurtazioni per il successivo trasferimento del personale del Servizio Minori dell'Unione all'ASP Eppi Manica Salvatori di €. 2.298,25, ammonta per il 2021 a complessivi € 16.951,14=. Tali risorse sono state trasferite dagli enti all'Unione ai sensi dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in € 2.674,00, coma da certificazione del revisore dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 8.985,95 per fronteggiare i costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 10.000,00 per incentivare gli obiettivi strategici trasversali dell'ente definiti nel piano performance 2021/2023, annualità 2021;

RILEVATO che in data 30/06/2021 la delegazione trattante di parte pubblica e la parte sindacale sono giunte alla sottoscrizione di apposita ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09.05.2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo anno 2021" relativamente al personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la menzionata ipotesi è finalizzata a disciplinare i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2021**;

DATO ATTO che il predetto Accordo di negoziazione annuale è coerente con le linee di indirizzo impartite con la menzionata deliberazione G.U. 18/2021;

RILEVATO che, con prot. Unione n. 21245 del 22/07/2021 è stata trasmessa al Revisore dei Conti al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 del personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratta Collettivo Integrativo Parte economica anno 2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/)
- La deliberazione di GU n. 18 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie";
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritto il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2021" e relativi allegati;

RILEVATO che il Revisore dei Conti, con parere n. 11 del 27/07/2021 assunto al prot. gen.le dell'Unione al n. 21681 del 27/07/2021, allegato in copia alla presente deliberazione, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie relativamente all'anno 2021 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

RITENUTO il contenuto della suddetta ipotesi del 30/06/2021 pienamente rispondente agli obiettivi dell'amministrazione e alle direttive specifiche fornite alla delegazione di parte pubblica, con la menzionata deliberazione di G.U. n. 18/2021, nonché conforme ai principi e alle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia;

RILEVATO che la spesa connessa al finanziamento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 trova copertura sul bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 e 2022 (per quanto non esigibile entro l'anno 2021);

VISTA la deliberazione del Consiglio Unione n. 2 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;

VISTE le deliberazioni della Giunta Unione n. 15 del 07/04/2021 e n. 23 del 27/04/2021, dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con le quali sono stati approvati il PEG/Piano della Performance 2021 – 2023:

VISTE le modificazioni ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente intervenute attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DATO ATTO degli esiti dell'istruttoria condotta dalla dipendente del Servizio Risorse Umane dell'Unione Riccio Anna;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento attesta, in merito al presente atto:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- che la spesa connessa al presente provvedimento è determinata nel rispetto dei C.C.N.L.
 vigenti e dei vincoli determinati dalle norme in materia;

INTESO, dunque, procedere, con la presente deliberazione, ad autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo di negoziazione annuale di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2020 di cui all'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021;

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi ritualmente espressi;

DELIBERA

- per quanto sopra detto e qui integralmente richiamato, di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato nella persona del Segretario Generale D.ssa Rita Crivellari, alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018, di cui all'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 di demandare al Servizio Gestione delle Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie, l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento, in conformità allo stesso.

UNANIMEMENTE

decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dovendo procedere alla convocazione della delegazione di parte sindacale per la firma definitiva dell'Accordo di negoziazione annuale di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 21/05/2020, di cui all'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021, relativo al

personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019.

Firmato in digitale	Firmato in digitale
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Andrea Baldini	Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).